CAMERA DEI DEPUTATI N. 4180-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **CRESCENZI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 3 agosto 1989 (Stampato n. 1389)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA

(ZANONE)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'8 agosto 1989

—

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, effettuato a Roma il 25 marzo 1988

Presentata alla Presidenza il 31 ottobre 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4180 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1389), che viene allegata.

ALLEGATO

1. Come è noto, il trattato di pace tra Egitto e Israele, firmato il 26 marzo 1979, dispose la restituzione della penisola del Sinai all'Egitto, unitamente a misure di salvaguardia, che avrebbero dovuto essere assicurate da una Forza di pace delle Nazioni Unite.

Essendo risultato impossibile provvedere alla costituzione di una Forza delle Nazioni Unite, Egitto ed Israele, in qualità di parti contraenti, nonché gli Stati Uniti, come parte garante, conclusero il 3 agosto 1981 un accordo con il quale fu istituita la Forza multinazionale ed osservatori nel Sinai (FMO) con compiti analoghi a quelli previsti dal trattato di pace per la Forza delle Nazioni Unite. Un apposito protocollo, oltre a definire le funzioni della FMO, ne ha previsto anche l'organizzazione, l'immunità e i privilegi.

La FMO è composta da dieci Paesi aderenti: Australia, Colombia, Fiji, Francia, Gran Bretagna, Italia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Stati Uniti ed Uruguay.

La Forza prese posizione nel Sinai il 20 marzo 1982 e divenne operativa il 25 aprile successivo.

2. Nel marzo 1982 l'Italia aderì alla FMO con un accordo della durata di due anni, in base al quale era previsto l'invio di un nostro contingente navale di tre dragamine e un massimo di novanta uomini tra membri di equipaggio, personale di manutenzione e ufficiali per lo Stato Maggiore del comandante, con il compito di garantire la libera navigazione nello stretto di Tiran.

L'accordo fu formalizzato per mezzo di uno Scambio di lettere, in data 16 marzo 1982, tra il direttore generale della FMO e il Ministro degli affari esteri italiano in ordine alla partecipazione italiana alla Forza.

L'accordo di partecipazione fu rinnovato successivamente, mediante Scambio di note tra il Ministro e il direttore della Forza, ad ogni scadenza biennale fino all'ultima, il 25 marzo 1988. In attesa che il relativo procedimento di autorizzazione e ratifica compia il suo *iter* legislativo, si è provveduto ad acquisire l'impegno di Israele e dell'Egitto al mantenimento degli impegni a suo tempo assunti e derivanti dall'accordo costitutivo della FMO, relativi allo *status* giuridico ed ai privilegi riconosciuti ai membri del contingente italiano.

3. Il significato politico della partecipazione italiana alla FMO resta quello di un importante contributo al mantenimento della pace in una regione al centro di gravissime tensioni.

Il quadro complessivo della situazione del conflitto arabo-israeliano si è infatti notevolmente deteriorato negli ultimi mesi a seguito della rivolta palestinese nei territori occupati e delle dure misure di repressione adottate dall'esercito israeliano. Mentre sempre più si va affermando nella percezione dell'opinione pubblica mondiale l'esigenza di una soluzione politica del conflitto, numerosi ostacoli continuano a impedire la ripresa del processo di pace.

L'iniziativa del Segretario di Stato americano non ha riscosso l'approvazione esplicita delle parti interessate. Continua ad opporvisi il Governo di Shamir, sulla cui posizione definitiva pesa oltretutto l'incertezza sull'esito delle prossime elezioni politiche. L'obiettivo di una Conferenza internazionale di pace, che ormai tutte le parti – all'infuori di Israele – hanno dichiarato di accettare, resta lontano da realizzare e la comunità internazionale si interroga con urgenza sulle strategie più adeguate per alleggerire le attuali tensioni e scongiurare il rischio di conflagrazioni di più ampia portata.

La presenza nella regione del Sinai di una Forza multinazionale di pace è divenuta in questi ultimi anni una positiva costante del panorama politico mediorientale, il cui indubbio effetto stabilizzatore va ormai ben al di là del ruolo tecnico che alla Forza stessa venne affidato nel quadro degli accordi di Camp David.

Il mantenimento di un clima di pacifica convivenza lungo la frontiera del Sinai ha infatti permesso che ricorrenti tensioni anche a livello elevato non si siano generalizzate sino a coinvolgere l'intera regione.

Certamente, anche le relazioni fra Israele e Egitto, che pure hanno attraversato alterne vicende, hanno potuto trarre profitto dall'assenza di una minaccia militare, della quale la FMO si è fatta costantemente garante. Incoraggianti progressi sono stati realizzati verso una definizione del contenzioso di confine ancora esistente fra i due Paesi per la zona di Taba. È stata in questo quadro esplicitamente contemplata la possibilità che la Forza multinazionale si veda assegnato un ruolo di applicazione e garanzia delle decisioni che la commissione arbitrale dovrà adottare.

Sono dunque moltiplici le ragioni per le quali il Governo valuta positivamente l'esperienza della FMO. Vi è evidentemente la motivazione primaria del mantenimento della pace e della sicurezza sul confine israeloegiziano, con la conseguente funzione di contenimento del clima generale di tensione nell'area. Vi è inoltre la possibilità che la Forza possa contribuire validamente al superamento delle residue difficoltà esistenti fra i due Paesi. Né va dimenticato l'apprezzamento ripetutamente manifestato dai Paesi direttamente interessati per la valida ed efficace opera svolta dalla Forza, e in particolare dal nostro contingente, cui è assegnato il compito di garantire la libera navigazione nello stretto di Tiran.

Occorre infine sottolineare che la presenza italiana si inquadra perfettamente nell'impegno politico generale del Governo a favorire una stabilizzazione del quadro mediorientale, anche attraverso la prestazione di garanzie sul terreno, come d'altra parte esplicitamente previsto fin dalla dichiarazione di Venezia. È questa una linea politica alla quale il Governo intende attenersi, nella chiara perce-

zione dei limiti obiettivi dell'azione che il nostro Paese può svolgere, ma altresì dell'interesse primario dell'Italia alla stabilità e alla sicurezza in Medio Oriente.

4. Le spese relative ai nostri reparti inviati nel Sinai per la partecipazione all'FMO sono integralmente sostenute dai tre Paesi firmatari del protocollo istitutivo dell'Organizzazione (Egitto, Israele e USA). Pertanto rimangono a carico del bilancio dello Stato, a parte le spese di primo trasferimento già finanziate nel 1984, il solo « soldo » metropolitano del personale e le spese ordinarie delle unità impegnate, quali dovrebbero essere affrontate con i normali stanziamenti di bilancio ove dette unità continuassero ad operare in Italia.

Ne consegue che non è necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, effettuato a Roma il 25 marzo 1988.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo Scambio di lettere stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.